

**RELAZIONE TECNICA  
ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE  
PARTECIPAZIONI ANNO 2023 - 2024**

## **RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2023 -2024**

Il medesimo art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente tale revisione ordinaria delle partecipazioni, quale continua analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Per l'anno 2023 e per l'anno 2024 vengono quindi verificati i dati e le informazioni rilevate dalle società partecipate sia con riferimento alle azioni già attuate o in corso di attuazione per definire le linee di intervento per i periodi successivi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente, in linea con l'analisi ed i contenuti della revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2023/2024.

Si evidenzia che il Comune di Vezza d'Alba non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Si evidenzia che vi è una società che versa in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013), precisando al contempo non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (art.14, comma 5, D.Lgs. n.175/2016).

La società EGEA S.p.A., con PEC del 26/07/2023, comunicava di aver depositato in data 22/06/2023 presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", e che al contempo gli organi sociali avevano ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership.

La medesima società, a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29/07/2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 29/08/2024, che evidenziavano delle perdite.

La società EGEA S.p.A. in qualità di holding capogruppo di un gruppo di società ad essa collegata, sulle quali esercita direzione e controllo, ha anche approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023.

Ai sensi del combinato disposto degli art.4 e 20 del D.Lgs. n.175/2016 deve essere pertanto verificato il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per dichiarare il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 occorre inoltre contestualmente determinare la misura dell'accantonamento che deve essere tempestivamente effettuato sul bilancio finanziario dell'Ente. L'importo determinato deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento adottato in data odierna, nella medesima seduta consiliare, con cui si

provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Il Comune non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo.

Con riferimento alle società partecipate, l'Ente relaziona sullo stato delle stesse più volte nel corso dell'esercizio, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato.

Con l'approvazione del Bilancio Consolidato viene messo in evidenza la situazione economico-patrimoniale complessiva del perimetro di consolidamento individuato nell'ambito del "Gruppo Amministrazione pubblica", unendo quindi gli apporti dei singoli organismi alle risultanze contabili del Comune.

La presente relazione tecnica è stata predisposta a seguito dell'analisi delle schede di revisione ordinaria delle partecipate, valutando per ogni organismo partecipato le azioni di razionalizzazione da intraprendere (mantenimento o razionalizzazione attraverso la dismissione delle quote).

## ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

<b>Progressivo</b>	<b>Denominazione società</b>
Dir_1	Egea S.p.A.
Dir_2	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
Dir_3	Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
Dir_4	Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
Dir_5	Società Trattamento Rifiuti S.r.l.

Dir_4	C.F. 00314030180	Egea S.p.A.
-------	------------------	-------------

Anno di costituzione: 1924      Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione      DIRETTA

Società *in house*: NO      Società affidataria diretta di servizio pubblico: NO

**Attività svolta:** Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,1537% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale nominale importo 31/12/2023 €.58.167.200,00      0,1537% €.89.405,99

Capitale sociale residuo al 31/12/2023 calcolato con riferimento al patrimonio netto residuo  
€.13.743.755,00      0,1537% €. 21.124,15

Valore della riduzione del capitale sociale a seguito del trascinarsi della perdita 2022 e del risultato negativo del 2023  
€.44.423.445,00      0,1537%      €.68.278,84

Valore patrimonio netto residuo      €.13.743.755,00      0,1537%      €. 21.124,15

Società tenuta all'approvazione del bilancio consolidato

Bilancio consolidato 2023 perdita      €. -3.807.407,00      0,1537%      €. 5.851,99

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

A partire dall'anno 2024 non produce più beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1).

A partire dall'anno 2024 non produce più un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.a).

**Motivazione:**

A partire dall'anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

A partire dall'anno 2024 sussiste la seguente condizione:

- art.20, comma 2, lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

**Motivazione:**

La società EGEA S.p.A. dopo aver avuto accesso nel corso del 2023 a specifica procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII”, ha approvato ed attuato nel corso dell’anno 2024 il relativo Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, “a soddisfacimento” degli accordi con i creditori.”, che hanno comportato un cambiamento della stessa.

Questa complessa ed articolata operazione ha comportato in pratica la cessione dell’intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l’impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l’opzione.

Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni “devitalizzate”.

Si rileva quindi una modifica sostanziale dell’oggetto sociale.

**AZIONI DA INTRAPRENDERE**

Dismissione della partecipazione.

La modifica sostanziale dell’oggetto sociale legittima la dismissione della partecipazione mediante l’esercizio del diritto di recesso.

**MOTIVAZIONI DELLA SCELTA**

A partire dall’anno 2024, la società non svolge più un servizio di interesse generale nei servizi rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico e la partecipazione non è più ritenuta strategica,

come di seguito dettagliatamente specificato ed argomentato.

La fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 sono stati caratterizzati da una spinta normativa orientata all’esternalizzazione dei servizi pubblici locali che ha favorito la proliferazione di organismi partecipati dagli enti locali, mentre, a partire dalle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 244 del 24/12/2007-Finanziaria 2008- Art. 3, commi 27, 28 e 29) si è assistito alla progressiva adozione di una ampia serie di norme restrittive, volte alla verifica del perseguimento delle finalità istituzionali oltre che ad un maggior controllo esercitato in particolare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Questo comune si è sempre adoperato per la puntuale e tempestiva attuazione del dettato delle normative che si sono succedute nel tempo per la riduzione e la razionalizzazione delle società partecipate.

L’attuazione del processo di razionalizzazione e di risparmio è stato intrapreso sin dall’anno 2008, ed ha consentito di ridurre il numero delle società partecipate da 17 a 8 (oltre a una in attesa di presa d’atto del recesso da parte delle assemblee dei soci ed una in liquidazione) e nel contempo di realizzare economie di spesa, di evitare eventuali spese per ricapitalizzazioni nonché di richiedere agli organi societari di attuare ogni comportamento volto alla razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione.

Con riferimento alla società EGEA S.p.A., quale società mista pubblico-privata (a maggioranza privata), la cui partecipazione era stata acquisita giusta deliberazione del Consiglio comunale n.146 del 19/12/1997, sono state sistematicamente verificati i requisiti, le finalità, e le motivazioni determinate nell'ambito dei provvedimenti sopra elencati come di seguito sintetizzato.

La società svolgeva attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, nel settore del gas metano per uso civile e industriale, nel settore idrico integrato, nel settore dell'igiene urbana, nel settore del teleriscaldamento, nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica, nel settore della telefonia fissa e mobile, nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas, nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del carburante, anche tramite società controllate o consociate.

Nei provvedimenti la partecipazione era giustificata per i seguenti motivi:

- *“la struttura duale della società prevede il controllo del Consiglio di Sorveglianza da parte dei soci pubblici”;*
- *“l'Assemblea dei soci pubblici condiziona le scelte strategiche della società”;*
- *“...politica della Società indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico” ove “i soci pubblici contribuiscono a determinare gli indirizzi di tale politica”;*
- *garantire “una distribuzione di utili” e formalizzare “una serie di accordi con aziende locali che ne caratterizzavano il ruolo strategico nell'economia albese e di supporto al suo vivace reticolo di aziende”;*
- *“la partecipazione non comporta spese annuali per il nostro ente”.*

Era pertanto sistematicamente verificata la sussistenza dei presupposti delle normative vigenti tempo per tempo e i Consigli comunali ritenevano, *“nel momento storico e contesto economico, la società Egea s.p.a. indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali nei settori energetico, idrico integrato e rifiuti.”.*

### **Revisione ordinaria delle partecipazioni art.20 D.Lgs. n.175/2016 – anno 2023- 2024**

#### Finalità da perseguire e attività ammesse (articoli 4 e 26):

-Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1):

-Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

#### Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

#### Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società EGEA S.p.A. con PEC del 26/07/2023, ha comunicato che in data 22/06/2023 la stessa ha depositato “presso la competente Camera di Commercio l'istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII”, e che al contempo “gli organi sociali hanno ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, della possibile partnership”. A seguito specifica richiesta, la società con PEC del 22/08/2023 ha comunicato che il bilancio 2022 non è stato approvato e che non risulta disponibile una proposta di bilancio in attesa di approvazione.

Azioni da intraprendere:

Occorre attendere la conclusione del percorso di ricerca della partnership e l'approvazione del bilancio di esercizio 2022.

In sintesi, tutti i Consigli Comunali che si sono succeduti e che hanno tempestivamente e regolarmente approvato, tempo per tempo, provvedimenti di razionalizzazione e/o revisione delle società partecipate in rigorosa applicazione delle rispettive normative, hanno determinato la strategicità della partecipazione in EGEA S.p.A. quale società che produce(va) beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) nei servizi a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico, svolgendo con profitto un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) che consenti(va) di distribuire ogni anno una quota di utili ai soci.

La società EGEA S.p.A., con PEC del 26/07/2023, comunicava di aver depositato in data 22/06/2023 presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", e che al contempo gli organi sociali avevano ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership.

La medesima società EGEA S.p.A., a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29/07/2024 il bilancio di esercizio 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 29/08/2024, che evidenziavano delle perdite.

Nell'ambito del provvedimento di Revisione ordinaria delle partecipazioni per l'anno 2023 il Consiglio Comunale, alla luce dell'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi da parte di EGEA S.p.A. e di alcune società del gruppo, nelle *Azioni da intraprendere* precisava che "Occorre attendere la conclusione del percorso di ricerca della partnership e l'approvazione del bilancio di esercizio 2022" in quanto la medesima procedura congelava di fatto la situazione strutturale, economico, patrimoniale e finanziaria della società fino alla conclusione della stessa.

Al fine di valutare il permanere o meno della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, delle finalità perseguite, delle attività ammesse per la conseguente determinazione delle eventuali azioni da intraprendere, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione del gruppo EGEA nel corso degli anni ed analizzare la nuova struttura delineata a seguito dell'approvazione e dell'attuazione del Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento" degli accordi con i creditori.

EGEA S.p.A., multiutility albese a capitale misto pubblico-privato (con prevalenza di soci privati), svolge(va) attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, nel settore del gas metano per uso civile e industriale, nel settore idrico integrato, nel settore dell'igiene urbana, nel settore del teleriscaldamento, nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica, nel settore della telefonia fissa e mobile, nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas, nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del carburante, anche tramite società controllate o consociate. Il Gruppo risulta(va) attivo in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Puglia, Campania e Sicilia.

Dagli anni 2000 in poi è stato avviato un processo di riorganizzazione del Gruppo, ove, a seguito di tali modificazioni, la Società, che precedentemente esercitava direttamente attività operative, al 31 dicembre 2023 svolgeva unicamente attività di *holding*, con un perimetro complessivo del Gruppo

contava oltre 40 società. In tale prospettiva aveva mantenuto al proprio interno una robusta e articolata struttura operativa attraverso la quale forniva servizi di direzione strategica e di assistenza tecnica, informatica e amministrativa a favore delle società partecipate, oltre a una costante attività di supporto di carattere finanziario a favore delle stesse, connotato alla sua funzione di capogruppo.

EGEA S.p.A., in qualità di capogruppo, attraverso il suo reparto amministrazione, finanza e controllo, svolgeva inoltre i servizi amministrativi e contabili anche a favore e nell'interesse delle società controllate e collegate, in forza di appositi accordi infragruppo, ed in particolare:

- servizi di staff, amministrazione, finanza, controllo, acquisti verso tutte le società del Gruppo;
- servizi tecnici per sviluppo iniziative di teleriscaldamento e rinnovabili verso le società di scopo costituite;
- finanziamenti fruttiferi erogati a società del Gruppo;
- altri servizi di natura residuale.

A partire dal 2022 e nei primi mesi del 2023 il Gruppo EGEA ha accusato una situazione di fortissimo stress finanziario a causa degli effetti della crisi energetica, delle minori disponibilità e dei crescenti costi delle materie prime e per la saturazione del mercato della cessione dei crediti fiscali con particolare impatto sulla controllante EGEA S.p.A. e sulle controllate EGEA Commerciale S.r.l. ed EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. (nel seguito anche "EGEA PT"). Inoltre, le altre società del Gruppo non sono state in grado di contribuire positivamente alle finanze consolidate del Gruppo, in quanto tali società, pur non trovandosi in particolare tensione finanziaria, denotano un notevole assorbimento di cassa per effetto di investimenti necessari alla preservazione delle relative concessioni pubbliche. Tale situazione ha fatto sì che il 22 giugno 2023 le Società EGEA S.p.A., EGEA Commerciale S.r.l. ed EGEA PT S.r.l. (unitamente alla "Società CNC") abbiano ottenuto l'accesso alla composizione negoziata della crisi (la "CNC"), con domanda congiunta di nomina dell'esperto, quale iniziativa di gruppo, ai sensi degli artt. 12 e seguenti, e 25,

CCII, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII.

Nel corso della CNC, quale elemento portante del percorso di risanamento e delle coerenti trattative con i creditori, il Gruppo EGEA ha condotto un processo competitivo volto all'individuazione di un partner strategico, ai fini di un'operazione straordinaria funzionale al rafforzamento industriale, patrimoniale e finanziario del Gruppo (l' "Operazione Straordinaria"), quale unica soluzione possibile al fine di preservare il valore della continuità nell'interesse primario dei creditori nonché a salvaguardia del livello occupazionale e dei servizi di pubblica utilità resi dal Gruppo. All'esito di quanto sopra, le Società CNC hanno selezionato il Gruppo Iren quale soggetto portatore dell'offerta più competitiva, nell'ottica della migliore soddisfazione dei creditori, in termini di certezza, entità della proposta ed effettiva idoneità al risanamento del Gruppo.

L'offerta ed il successivo accordo con il Gruppo Iren hanno previsto e visto l'attuazione, nel corso dell'anno 2024, delle seguenti operazioni:

- l'investimento da parte di Iren in una nuova entità appositamente costituita da EGEA S.p.A. in forma di società di capitali (la società EGEA Holding S.r.l. di seguito "Newco Holding"), mediante sottoscrizione e versamento di un aumento di capitale in denaro per un importo di 85 milioni ("Aumento Iren");
- all'esito di tale aumento di capitale, EGEA Holding S.r.l. risulta partecipata in via paritetica da EGEA S.p.A. (indirettamente per il tramite di società il cui capitale è interamente detenuto da EGEA, Midco 2024 S.r.l.- "MidCo") e da Iren, in ragione del 50% ciascuna. Inoltre, è stata costituita una società denominata EGEA Energie S.r.l. ("Newco Commerciale"), controllata interamente da Newco Holding;
- il trasferimento (con vendita) a favore di Newco Holding di un perimetro essenzialmente costituito dal ramo d'azienda di EGEA S.p.A., comprendente le sue società partecipate e dal ramo d'azienda di EGEA PT;

- il trasferimento (con vendita) a favore di Newco Commerciale di un perimetro essenzialmente costituito dal ramo d'azienda di EGEA Commerciale S.r.l., quest'ultimo acquisito non in via diretta da EGEA Holding S.r.l., bensì da Newco Commerciale.

Nell'ambito degli accordi è anche previsto che EGEA Holding S.r.l. acquisti il 100% di Lime Energia S.r.l. (holding oggi riconducibile al Fondo ICON, che detiene le partecipazioni in Ardea S.r.l., Reti Metano Territorio S.r.l. e TLRNET S.r.l.) rimborsando i relativi debiti contratti da tali società verso Lime Energia S.r.l. Conseguentemente al termine dell'Operazione Straordinaria, EGEA Holding deterrà direttamente ed indirettamente il 100% di TLRNET mentre l'esposizione dei debiti verso Lime Energia S.r.l. sarà verso il Gruppo Newco Holding.

Infine, una parte dell'Accordo di Investimento, in particolare nel Patto Parasociale, individua un apposito meccanismo di valorizzazione della Partecipazione EGEA che, principalmente, prevede il riconoscimento a favore di Iren di un diritto di acquistare la Partecipazione EGEA, esercitabile dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio di Newco Holding al 31 dicembre 2024 (i.e., 31 marzo 2025) e fino al 31 marzo 2029, con formula predefinita di determinazione del prezzo (c.d. *strike price*), basata sull'EBITDA Consolidato di Newco Holding, come infra definito, con previsione di un importo *floor* minimo di Euro 85.000.000 soggetto a riduzioni per percentuali decrescenti di anno in anno (le "Riduzioni Percentuali Opzione *Call*"), in caso di esercizio dell'Opzione *Call* prima dell'approvazione del bilancio di esercizio di Newco Holding al 31 dicembre 2028, come indicato nel Patto Parasociale. È inoltre prevista la possibilità per ciascuna Creditrice Finanziaria di dichiarare di volersi soddisfare in *Waterfall* prevista ai sensi dell'Articolo 5 ADR Banche, quale apposita gerarchia di rimborso dei creditori finanziari.

Nei medesimi accordi è inserita la previsione di un regime di *governance* di Newco Holding inizialmente paritetica, che affidi la gestione ordinaria ad amministratori espressione di Iren, e preveda la paritetica partecipazione di Midco all'organo gestorio, anche con figure individuate di gradimento delle Creditrici Finanziarie Aderenti, con previsione di una serie di materie riservate, da approvarsi a maggioranza qualificata nell'ambito dell'organo gestorio e non passibili di delega; è altresì previsto che, a far data dal 1° gennaio 2025, tale regime di *governance* di Newco Holding possa divenire a controllo di Iren a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale pre- deliberato per finanziare taluni investimenti di sviluppo.

Per effetto dell'Operazione:

- EGEA S.p.A. detiene EGEA Commerciale ("svuotata" della relativa azienda), EGEA PT ("svuotata" della relativa azienda) e (tramite Midco) il 50% di NewCo Holding, essendo il restante 50% detenuto da Iren;
- NewCo Holding a sua volta detiene il 100% di NewCo Commerciale (cessionaria del ramo d'azienda di EGEA Commerciale), il ramo d'azienda di EGEA PT e tutte le partecipazioni detenute da EGEA S.p.A. diverse da EGEA Commerciale ed EGEA PT.

La nuova NewCo Holding risulta essere autonoma, esercitando attività di direzione coordinamento e controllo su di sé e sulle sue partecipate, con un regime di *governance* che ha affidato la gestione ordinaria ad amministratori espressione di Iren, anche con figure individuate di gradimento delle Creditrici Finanziarie Aderenti.

In sintesi, l'atto di cessione del ramo d'azienda di titolarità di EGEA S.p.A. comprende:

- il complesso dei beni e dei rapporti funzionali all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- tutte le partecipazioni, fatta eccezione per EGEA Commerciale ed EGEA PT (peraltro, spogliate dei relativi rami d'azienda operativi);
- tutti i restanti beni immobili e mobili.

Di conseguenza, EGEA S.p.A. conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni “devitalizzate”.

Alla luce di quanto sopra riferito, l’operazione di ristrutturazione del Gruppo EGEA determina, in capo ad EGEA S.p.A., le conseguenze di seguito descritte:

- il trasferimento del ramo d’azienda consistente nelle partecipazioni nelle principali società operative e della relativa struttura posta alla base dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, in capo ad una nuova società, indirettamente partecipata in misura pari al 50%, che diviene per effetto del trasferimento la nuova *holding* del Gruppo;
- l’attività gestoria di natura ordinaria della nuova *holding* è demandata a soggetti di emanazione Iren e dei creditori finanziari, di talché il potere di indirizzo di EGEA S.p.A. deve considerarsi venuto meno, o quantomeno fortemente annichilito;
- la partecipazione nella nuova *holding*, detenuta indirettamente da EGEA S.p.A., è oggetto di opzione d’acquisto da parte di Iren, con una serie di diritti riconosciuti ai creditori finanziari sui proventi derivanti dalla cessione.

In definitiva, l’operazione comporta in pratica la cessione dell’intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l’impegno di EGEA S.p.A. (*rectius*, di Midco) a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l’opzione.

Si deve, quindi, ritenere che vi sia stato una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, circostanza che – secondo la giurisprudenza – legittima l’esercizio del diritto di recesso.

Questa complessa ed articolata operazione intrapresa nel corso del 2024, che comporta in pratica la cessione dell’intera società ed al contempo un profondo cambiamento della natura della stessa, determina il venir meno delle condizioni previste dall’art.4, del d.lgs. n.175/2016 in quanto la società EGEA S.p.A. non produce più beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art.4, comma 1) e non produce più un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lett a).

Nell’ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente relazione predisposta ai sensi ed ai fini dell’art.20, comma 2, lett a) del D.Lgs. n.175/2016 si rileva che a partire dall’anno 2024 la partecipazione nella società EGEA S.p.A. non rientra in alcuna delle categorie di cui al sopra citato articolo 4.

Ai sensi del combinato disposto dei citati art.4, commi 1 e 2, ed art.20 commi 1 e 2-lett a) del D.Lgs. n.175/2016, l’ente non può pertanto mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società che non svolgono più né attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né servizio di interesse generale e pertanto occorre procedere alla dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A., in quanto ritenuta non più strategica.

In definitiva, questa complessa ed articolata operazione intrapresa nel corso del 2024 comporta in pratica la cessione dell’intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l’impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l’opzione.

Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni “devitalizzate”.

Si ribadisce quindi che vi sia stata una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, circostanza che

legittima la dismissione della partecipazione mediante l'esercizio del diritto di recesso.

Per ciò che attiene al recesso, il legislatore ha tutelato la partecipazione del socio, sia con riguardo alla possibilità di scioglimento del vincolo, sia con riferimento all'adozione di criteri di liquidazione della quota più convenienti.

Le cause legali e ineliminabili di recesso nelle S.p.A. previste dal primo comma dell'art.2473 c.c. ricomprendono – tra le altre – la modifica dell'oggetto sociale, se essa comporta un cambiamento significativo dell'attività e dell'oggetto della società.

È idonea a giustificare il recesso del socio di S.p.A. una modifica che incida sulla sostanza dell'oggetto sociale, ad esempio sostituendo l'oggetto sociale originario con uno totalmente diverso, alterando le condizioni di rischio sulla base delle quali il socio aveva inizialmente deciso di aderire alla società, o riducendo l'oggetto sociale in modo da rendere non più conveniente la partecipazione alla società e da indurre il socio a preferire il disinvestimento.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, il cambiamento rilevante ai fini del recesso comporta una modificazione radicale dell'attività, tale da rendere l'oggetto dell'impresa effettivamente diverso da quello precedentemente esistente: il recesso spetta, dunque, solo ove la mutatio si traduca in un'attività sensibilmente difforme da quella precedentemente esercitata, poiché solo tali cambiamenti sono idonei a modificare l'alea connessa all'esercizio dell'impresa e la convenienza dell'investimento (cfr. Trib. Roma 8 luglio 2016). Il mutamento dell'oggetto sociale, idoneo a legittimare il recesso, può – peraltro – verificarsi non soltanto con una formale delibera assembleare, ma anche di fatto, ovvero attraverso atti gestori che, pur non incidendo sul dato formale indicato nello statuto, ne comportano una modifica sostanziale.

L'art. 2.2. dello Statuto di EGEA S.p.A. prevede l'esercizio del diritto di recesso in determinate circostanze e ne determina al contempo le modalità di liquidazione della quota di partecipazione.

A norma dell'art.2437, comma 3, c.c., se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Il successivo art.2437-bis c.c. prevede che il diritto di recesso sia esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

## **ART.21, D.LGS. N.175/2016 – DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO**

Come sopra evidenziato la società versa in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per l'Ente, al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, D.Lgs. n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013).

Il comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. n.175/2016 recita:

*“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. ...omiss...”*

*Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.”*

La società EGEA S.p.A. in qualità di holding capogruppo di un gruppo di società ad essa collegata sulle quali esercita direzione, coordinamento e controllo è tenuta all'approvazione del bilancio consolidato.

Il Bilancio consolidato costituisce una “fotografia annuale, quale somma dei bilanci dell'esercizio considerato della società capogruppo unitamente a quella di tutte le partecipate, quali società di capitali, autonome, di cui la capogruppo registra solamente il costo storico nell'attivo del proprio stato patrimoniale.

Gli esiti ed i risultati degli esercizi precedenti confluiscono nei valori di patrimonio netto dell'esercizio delle società in cui si forma il consolidato.

La somma algebrica dei conti economici delle società appartenenti al perimetro del gruppo EGEA determina il risultato del medesimo esercizio.

Le perdite registrate negli esercizi precedenti hanno comportato la riduzione del patrimonio netto delle rispettive società partecipate. Nello “Stato patrimoniale consolidato” dell'esercizio considerato trova pertanto espressione l'effetto di trascinarsi delle perdite relative agli esercizi precedenti di tutte le società facenti parte del gruppo.

Il bilancio consolidato della capogruppo EGEA S.p.A., per l'anno 2023, ha rilevato una perdita d'esercizio di €3.807.407,00.

Ai sensi del comma 1, art.21, D.Lgs. n.175/2016 l'accantonamento è pertanto calcolato applicando la percentuale di partecipazione al valore della perdita d'esercizio rilevata dal bilancio consolidato dell'esercizio 2023 e precisamente:

Perdita consolidato 2023 €3.807.407,00 - Partecipazione 0,1537% - Accantonamento €5.851,98.

Poiché la EGEA S.p.A. ha registrato una perdita anche con riferimento all'esercizio 2022, il cui bilancio è stato tardivamente approvato nel corso dell'anno 2024 unitamente a quello dell'esercizio 2023, al fine di considerare l'effetto di trascinarsi di tale perdita sul bilancio della società, occorre valutare le conseguenze che sono state determinate sul valore sia del patrimonio netto che del capitale sociale.

Nei fascicoli di bilancio trasmessi dalla società EGEA S.p.A. è stato fatto riferimento al Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, “a soddisfacimento” degli accordi con i creditori, e precisamente:

*“per effetto delle perdite conseguite, il capitale sociale della società EGEA s.p.a. risulta ridotto di oltre un terzo del proprio valore nominale, comportando di fatto una situazione rilevante ai sensi dell'art.2446 c.c., che la medesima società ha affrontato approvando un Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, “a soddisfacimento” degli accordi con i creditori.”*

In dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Il patrimonio netto della società EGEA S.p.A. risulta ridotto dalle perdite conseguite ad un importo €.13.743.755,00, a fronte di un capitale sociale interamente sottoscritto e versato di €.58.167.200,00.

Tale aspetto evidenzia la riduzione di oltre un terzo del valore nominale del capitale sociale, il cui valore può essere così determinato:

Capitale sociale nominale	58.167.200,00
Patrimonio netto residuo al 31/12/2023	- 13.743.755,00
Valore della riduzione del capitale sociale, per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 che di quella 2023	<b>44.423.445,00</b>

Con riferimento all'eventuale ripiano delle perdite con le somme accantonate il comma 3bis del medesimo art.21, D.Lgs. 175/2016 recita:

*“Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.”*

Al fine di determinare un accantonamento prudenziale, di importo maggiore, in considerazione della volontà di considerare anche gli effetti di trascinarsi delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell'art.21, l'accantonamento può essere calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale, che risulta diminuito per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 che di quella registrata nel 2023, e precisamente:

Valore riduz cap. sociale €.44.423.445,00 - Partecipazione 0,1537% - Accantonamento €.68.278,84

Tale importo deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento adottato in data odierna, nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Dir_2	C.F. 02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1996                      Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione                      DIRETTA

Società *in house*: SI                      Società affidataria diretta di servizio pubblico: SI

**Attività svolta:** promozione turistica del territorio.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune:                      0,14%                      (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo                      €.70.000,00                      0,14%                      €.98,00

Patrimonio netto al 31.12.2023:                      €.70.658,00                      0,14%                      €.98,92

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

**Motivazione:**

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

**Motivazione:**

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili e nel rispetto delle indicazioni di cui alle leggi regionali di riferimento.

### **AZIONI DA INTRAPRENDERE**

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

### **MOTIVAZIONI DELLA SCELTA**

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio, che risulta ulteriormente ampliato a seguito dell'incorporazione del territorio di Asti e dei comuni del Monferrato.

Dir_3	C.F. 02316570049	Langhe e Roero Leader S.c.a.r.l.
-------	------------------	----------------------------------

Anno di costituzione: 1992                      Data termine della società: 31/12/2025

Tipo di partecipazione                      DIRETTA

Società *in house*: NO                      Società affidataria diretta di servizio pubblico: NO

**Attività svolta:** studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader (regolam. UE).

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune:                      0,9217%                      (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo                      €21.700,00                      0,9217%                      €200,00

Patrimonio netto al 31.12.2023:                      €76.234,00                      0,9217%                      €702,65

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

**Motivazione:**

La società riferisce:

"Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL, che:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);

- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

“Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a) concentrato su territori subregionali specifici;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio- economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

**Motivazione:**

La società riferisce:

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4, c.6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20, c. 2 lett. a);
- 2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l’orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;
- 3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art.20 comma 2 lettera c);
- 4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall’Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all’attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l’erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;
- 5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);
- 6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art, 20a comma 2 lettera f);
- 7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

## **AZIONI DA INTRAPRENDERE**

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

## **MOTIVAZIONI DELLA SCELTA**

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs.175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE.

Dir_4	C.F. 03168260044	Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 2007 Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Società *in house*: SI Società affidataria diretta di servizio pubblico: NO

**Attività svolta:** gestione servizio idrico integrato.

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,551%(percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.200.000,00 1,551% €.3.102,00

Patrimonio netto al 31.12.2023: €.36.982.904,00 1,551% €.573.607,84

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

**Motivazione:**

Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

**Motivazione:**

La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito.

### **AZIONI DA INTRAPRENDERE**

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

### **MOTIVAZIONI DELLA SCELTA**

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e svolge al contempo la gestione del servizio idrico integrato a seguito della fusione per incorporazione della Società SIPI s.r.l.

La società svolge la gestione con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale, in attesa della definizione del nuovo assetto di territorio.

Dir_5	C.F. 02996810046	Società Trattamento Rifiuti S.r.l.
-------	------------------	------------------------------------

Anno di costituzione: 2004                      Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione                      DIRETTA

Società *in house*: SI                      Società affidataria diretta di servizio pubblico: SI

**Attività svolta:** gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti.

Società a totale partecipazione pubblica

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2022 le assemblee di Co.A.B.Se.R. e di S.T.R. hanno approvato e perfezionato il progetto di scissione parziale proporzionale con effetti trasformativi, con trasferimento di ramo d'azienda da Co.A.B.Se.R. a S.T.R. e conseguente attribuzione di quote di S.T.R ai comuni consorziati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione originaria sulla base del rapporto di cambio indicato nel progetto di scissione.

Al compimento della stessa, al 31/12/2022 risulta la seguente situazione:

- la percentuale di possesso del Comune di Alba nella società S.T.R. passa dal 18,32656%, al 18,5265% (percentuale utilizzata per il consolidamento dei dati di bilancio);
- il Consorzio Albese Braidese CO.A.B.SE.R è stato trasformato nel nuovo c Consorzio di Area Vasta CO.A.B.Se.R e le quote di partecipazione sono state rideterminate in base al criterio del numero abitanti residenti al 31/12/2021 combinato con quello superficie del territorio (kmq) i cui effetti hanno determinato la diminuzione della percentuale che passa dal 19,75% al 16,831%, (percentuale utilizzata per il consolidamento dei dati di bilancio).

#### **Situazione al 31/12/2022**

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,332%                      (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo                      €.2.908.497,06                      1,332%                      €. 38.741,18

Patrimonio netto al 31.12.2023:                      €.11.632.621,00                      1,332%                      €. 154.946,51

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

#### **• Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

#### **Motivazione:**

La società svolge il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

#### **• Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

#### **Motivazione:**

La società svolge con profitto il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la

gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio ai soci.

#### **AZIONI DA INTRAPRENDERE**

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

#### **MOTIVAZIONI DELLA SCELTA**

La società svolge con profitto il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.